

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2011, n. 16

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). *(GU n. 27 del 9-7-2011)*

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 4 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:
(Omissis);

Art. 1

Modifiche all'art. 40 della legge regionale 40/2005

1. Il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e' sostituito dal seguente:

«3. Nelle aziende unita' sanitarie locali, nel cui territorio sono presenti zone in cui non e' costituita la societa' della salute, lo statuto aziendale, di cui all'art. 50, prevede che il direttore generale sia coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attivita' di cui all'art. 3 septies del decreto delegato. In particolare il direttore dei servizi sociali formula indirizzi per le attivita' socio sanitarie per garantire i livelli omogenei e uniformi delle stesse.».

Art. 2

Modifiche all'art. 88 della legge regionale 40/2005

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 88 della l.r. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«c) costituire i gruppi di lavoro e proporre all'assemblea le commissioni, gli osservatori e i relativi membri;».

Art. 3

Modifiche all'art. 89 della legge regionale 40/2005

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 89 della legge regionale 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«e) tre direttori sanitari delle aziende unita' sanitarie locali, uno per ciascuna area vasta, ed un direttore sanitario delle aziende ospedaliero-universitarie;».

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 89 della legge regionale 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«g) quindici esperti in materia sanitaria eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e nel rispetto del principio della parita' di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).».

3. Alla lettera g-bis) del comma 1 dell'art. 89 della l.r. 40/2005 le parole: «Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarieta'» sono sostituite dalle seguenti: «competente Direzione generale regionale».

4. Il comma 9 dell'art. 89 della l.r. 40/2005 e' abrogato.

Art. 4

Modifiche all'art. 90 della legge regionale 40/2005

1. La lettera o) del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«o) nomina delle commissioni e degli osservatori di cui all'art. 92.».

Art. 5

Sostituzione dell'art. 92 della legge regionale 40/2005

1. L'art. 92 della legge regionale 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 92 (Articolazioni di funzioni e organi). - 1. Il Consiglio sanitario regionale articola le proprie funzioni in osservatori e commissioni permanenti per tematiche a valenza generale derivanti dalla programmazione regionale.

2. Agli osservatori e alle commissioni permanenti, presieduti da un responsabile proposto dall'ufficio di presidenza, possono essere chiamati a partecipare esperti anche esterni al servizio sanitario regionale, senza oneri aggiuntivi.

3. I responsabili degli osservatori e delle commissioni permanenti partecipano ai lavori dell'ufficio di presidenza e dell'assemblea, con diritto di voto.».

Art. 6

Modifiche all'art. 94 della legge regionale 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 94 della l.r. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«2. Agli altri membri del Consiglio sanitario regionale, nonche' ai componenti esterni delle commissioni e degli osservatori, e' corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non piu' di una seduta al giorno, nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione.».

2. Il comma 3 dell'art. 94 della legge regionale 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, spetta altresì il rimborso spese con le modalita' e nella misura stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 7

Modifiche all'art. 97 della legge regionale 40/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 dopo le parole: «Consiglio regionale» aggiungere le parole: «con voto limitato;».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«b) dodici esperti in discipline non sanitarie attinenti ai temi della bioetica, di cui due designati dal Presidente della Giunta regionale, individuati nel rispetto del principio della parita' di genere di cui alla legge regionale 16/2009;».

3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 97 della l.r. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«d) un rappresentante esperto in bioetica per ciascuna delle discipline professionali interessate, tra cui un farmacologo, un biologo, uno psicologo, un ostetrico, un infermiere, un farmacista, un neonatologo, un anestesista del servizio sanitario regionale;».

4. La lettera g) del comma 1 dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«g) due rappresentanti delle associazioni di volontariato;».

5. La lettera h) del comma 1 dell'art. 97 della l.r. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«h) due rappresentanti delle associazioni di tutela;».

6. La lettera h-bis) del comma I dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 e' abrogata.

7. La lettera h-ter) del comma 1 dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 e' abrogata.

8. Il comma 2 dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«2. I componenti di cui al comma 1, lettera c), sono designati dalla federazione regionale dell'ordine dei medici; i componenti di cui al comma 1, lettera d), sono designati dai rispettivi ordini e collegi professionali; i componenti di cui al comma 1, lettere g) e h), sono designati dalle rispettive associazioni e comitati.».

9. Al comma 3 dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «due».

Art. 8

Inserimento dell'art. 143-bis nella legge regionale 40/2005

1. Dopo l'art. 143 della l.r. 40/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 143-bis. (Nomina del consiglio sanitario regionale, della commissione regionale di bioetica e delle strutture regionali del governo clinico) - 1. Non si applicano agli organismi di cui agli articoli 43, 51, comma 4, 81, 83 e 95, le seguenti disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione):

a) art. 1, comma 1-bis, lettera b), nella parte in cui sanziona con l'inammissibilita' della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;

b) art. 11, comma 1, lettera g-bis);

c) art. 13, comma 1, con riferimento a non piu' di due incarichi, qualora il nominato rinunci espressamente alla retribuzione spettante per uno di essi;

d) art. 13, commi 4 e 5;

e) art. 14, comma 1;

f) art. 19, comma 1.».

Art. 9

Disposizione finale

1. La Giunta regionale provvede, in sede di ricostituzione del Consiglio sanitario regionale e della Commissione regionale di bioetica, alla rideterminazione delle indennita' attualmente spettanti ai componenti dei due organismi, in modo tale da garantire che l'incremento del loro numero non comporti aumento di spesa.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 maggio 2011

ROSSI